

Casi di nullità dell'accertamento e della cartella esattoriale



Accertamento: nullo l'atto senza sottoscrizione o delega del direttore; insufficiente l'ordine di servizio.

Se manca la **firma** del direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'**avviso di accertamento** è nullo e, con esso, anche la conseguente **cartella esattoriale** emessa da Equitalia.

L'atto si salva dal vizio solo se, pur firmato da un sostituto del direttore, a quest'ultimo sia stata conferita l'esplicita **delega** del capo ufficio: delega che va prodotta al cittadino qualora (presentando una **istanza di accesso agli atti**) ne chiedi l'esibizione.

Non è tutto. Fate ben attenzione a cosa vi viene mostrato. Infatti, deve trattarsi di una **delega** in senso stretto e non di atti simili. Non basta, per esempio, il semplice "**ordine di servizio**" a supplire alla delega. Esso non è una vera e propria delega

e non rende valido l'atto.

A chiarirlo è stata la **Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone** con una recente sentenza **[1]** con cui è stato accolto il ricorso di una contribuente a cui è stato annullato l'atto impositivo notificato dall'**Agenzia delle Entrate**.

Secondo i giudici tributari, la sottoscrizione del **direttore** dell'ufficio territoriale è essenziale proprio ai fini dell'esistenza dell'atto di accertamento (trattandosi di atto di natura provvedimento a carattere tributario dal contenuto decisorio). Non qualsiasi firma apposta all'atto, può ritenersi sufficiente a integrare gli estremi della "**sottoscrizione**" e neanche il fatto che colui che abbia firmato l'atto sia incardinato all'interno dell'ufficio di provenienza, anche se con qualifica di **dirigente**. C'è invece bisogno della sottoscrizione del **capo dell'ufficio** o, in mancanza, della sua esplicita delega.

Se manca tale requisito, l'atto è **inesistente**. E, per ovvie ragioni, **inesistenti** sono anche tutti gli altri atti emessi sulla scorta del primo. Quindi, anche le relative **cartelle esattoriali di Equitalia**.

Nel caso di specie, l'atto impugnato risulta firmato dal Capo Area Imprese autorizzato da atto di servizio del Direttore Provinciale, allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio.

Nella sentenza si specifica che l'**ordine di servizio** non costituisce una valida **delega** proprio per via della diversa natura giuridica di questi due atti. Infatti:

- da un lato, la **delega** ha la funzione di autorizzare specificamente l'esercizio dei poteri del delegante al delegato;

- dall'altro lato, l'**ordine di servizio** è, invece, una semplice **disposizione interna** diretta a disciplinare l'esplicazione dei servizi di istituto e a regolare la ripartizione dei compiti del personale dipendente.

Non è delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna.

Risultato: non essendo l'ordine di servizio una delega, l'atto impositivo è nullo e, con esso, tutti i seguenti atti, anche le cartelle di **Equitalia** qualora il debito, non pagato, sia stato successivamente iscritto a ruolo.